



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE



Genova, 19 settembre 2017



Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova

PREMESSA

L'attuale scenario internazionale quale è venuto a configurarsi anche per effetto di ricorrenti atti terroristici a forte impatto mediatico e il clima di tensione che si avverte ormai anche nei nostri contesti urbani ha prodotto in qualche occasione (è il caso di Torino) episodi di panico o reazioni di massa amplificate ad occasionali stimoli.

Poiché tali reazioni possono facilmente degenerare con l'assunzione di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, in occasione di manifestazioni pubbliche, e ridurre notevolmente la resilienza di una folla di fronte a fatti imprevisti e/o normalmente imprevedibili, con tre distinte direttive emanate dal Capo della Polizia, dal Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco e dal Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno sono stati qualificati gli aspetti di *safety*, intesi quali misure a tutela della pubblica incolumità, e quelli di *security*, a salvaguardia invece dell'ordine e della sicurezza pubblica, che devono essere rafforzati al fine di migliorare i processi di governo e gestione delle manifestazioni pubbliche.

Entrambi gli aspetti devono necessariamente integrarsi tra loro, partendo da una base informativa fornita dai singoli organizzatori, al momento in cui inoltrano l'istanza e/o la comunicazione per la realizzazione delle manifestazioni.

Il documento che segue, redatto dal locale Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e condiviso con i vertici delle Forze di polizia ad un tavolo di lavoro istituito presso questa Prefettura, rappresenta uno strumento speditivo di ausilio agli organizzatori per effettuare una prima valutazione sui livelli di rischio (molto basso/basso, moderato/elevato e molto elevato) della manifestazione in fase di organizzazione.

In relazione a ciascuno di tali livelli, il documento suggerisce come calibrare, in termini di *safety*, le misure di mitigazione prescritte dalle direttive sopra cennate.

Ciò nella consapevolezza che per nessun evento il rischio potrà mai ragionevolmente equipararsi allo zero, per cui le misure di mitigazione proposte prevedono la riduzione del rischio fino ad un livello residuo normalmente considerato accettabile, ferma restando un'alea che è e resta imponderabile.



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova

Le misure di *safety* dovranno poi interfacciarsi e coordinarsi con quelle fissate dagli organi di polizia a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è sul loro equilibrio complessivo che si gioca l'efficacia del modello organizzativo scaturente dal complesso delle disposizioni richiamate. In tale logica è ben possibile nel singolo caso che specifiche misure di ordine pubblico, anche modulate *in loco* in relazione al concreto evolversi della manifestazione, possano contribuire a mitigare ulteriormente il livello di rischio residuo.

Nella costruzione del modello organizzativo delineato dalle nuove direttive il ruolo iniziale è ricoperto quindi dagli uffici del Comune che ricevono l'istanza di autorizzazione alla realizzazione della manifestazione e - sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori - definiscono le misure da approntarsi, supportati ove necessario, in funzione collaborativa, dai referenti delle Forze dell'Ordine presenti *in loco*.

Un ulteriore vaglio sarà rimesso, ove previsto dalle disposizioni vigenti, alla Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo; laddove poi si prospettino condizioni particolari, che richiedano un *quid pluris* in termini di misure precauzionali, il Sindaco del luogo ove si svolge la manifestazione o il Presidente della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come il Questore - nei casi di pubbliche manifestazioni di cui all'art. 18 del T.U.L.P.S. - potranno richiedere l'analisi e la valutazione in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Tali misure si interfacciano con i dispositivi di ordine e sicurezza pubblica approntati dalle Forze dell'ordine per garantire una cornice di *security* alla manifestazione.

In sede di Comitato, in tal caso, verrà anche valutata l'adeguatezza delle misure di *safety* messe in atto, al fine di un eventuale correttivo e implementazione, e ne verrà ottimizzata l'efficacia ponendole in sinergia con i dispositivi di ordine e sicurezza pubblica.

Il livello di rischio sanitario (molto basso/basso, moderato/elevato e molto elevato) della manifestazione potrà essere calcolato utilizzando la scheda derivante dall'accordo tra il Ministero della Salute e le Regioni ed approvato in Conferenza Stato-Regioni che si è ritenuto possa, in analogia, essere proficuamente applicato anche ai fini in argomento.

Il presente documento viene varato in via sperimentale ed è suscettibile di integrazioni ed aggiustamenti che possano rendersi opportuni a seguito di un periodo di applicazione che si ritiene possa essere fissato in mesi tre.



COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI GENOVA

VADEMECUM PER L'ADOZIONE DELLE MISURE DI SAFETY

1. CLASSIFICAZIONE DEGLI EVENTI E/O DELLE MANIFESTAZIONI

Fermo restando gli obblighi normativi afferenti alle manifestazioni configurantesi come “pubblico spettacolo” derivanti dai dettami dell'art. 68 del T.U.L.P.S. e da specifici atti normativi, il vademecum riguarda gli eventi e/o manifestazioni programmati e/o organizzati ai fini sportivi, ricreativi, sociali, politici, religiosi, organizzati da privati, organizzazioni/associazioni o istituzioni pubbliche, per i quali l'afflusso di persone può essere sia basso che rilevante.

Per la classificazione del livello di rischio ci si è riferiti all'accordo tra il Ministero della Salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano edito dalla Conferenza Stato-Regioni n. 13/9/CR8C/C/ del 5 agosto 2014. Tale accordo è stato recepito dalla Regione Liguria con Delibera di Giunta n. 460 del 20 maggio 2016 concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

La procedura prevista consente di effettuare il calcolo del livello di rischio della manifestazione e, attraverso l'applicazione dell'algoritmo di Maurer, di determinare le risorse sanitarie necessarie. Tale algoritmo è da intendersi quale strumento a disposizione dell'organizzatore per l'individuazione del numero e della tipologia dei mezzi di soccorso sanitario da prevedere nell'ambito della manifestazione/evento.

L'identificazione del livello di rischio, in fase iniziale, può essere appunto calcolata dall'organizzatore dell'evento applicando i punteggi di cui all'**allegato A**. In base al risultato ottenuto è quindi possibile individuare il livello di rischio esplicitato nella tabella che segue:

Livello di rischio	Punteggio
Rischio molto basso/basso	1 – 17
Rischio moderato/elevato	18 – 36
Rischio molto elevato	37 – 55

Il punteggio così ottenuto è da utilizzare per definire gli adempimenti normativi che si dovranno osservare. Infatti, l'organizzatore, calcolato il rischio e compilando il relativo modello B (B1, B2, B3 o B4) viene guidato nell'individuazione delle misure caratterizzanti il modello organizzativo di gestione dell'evento che sarà, pertanto, proporzionato alla complessità della manifestazione.

Tale modello B (B1, B2, B3 o B4) potrà essere utilizzato dall'organizzatore per fornire al Sindaco competente le informazioni e la documentazione atte all'individuazione delle più adeguate misure di *safety*.

La normativa e le disposizioni ministeriali di riferimento sono:

- il Decreto Ministeriale del 19 agosto 1996 “Approvazione delle regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento di pubblico spettacolo”;
- il Decreto Ministeriale del 18 marzo 1996 “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”;
- il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”;
- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 0011464 del 19 giugno 2017;
- la Circolare del Capo Gabinetto del Ministro dell’Interno n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017.

Dalla compilazione dell’allegato A possono scaturire quattro diversi casi:

- 1) manifestazione con punteggio minore o uguale a 17 e con affollamento minore o uguale a 200;
- 2) manifestazione con punteggio minore o uguale a 17 e con affollamento maggiore di 200;
- 3) manifestazione con punteggio compreso tra 18 e 36;
- 4) manifestazione con punteggio superiore a 36.

In tutti i casi il Sindaco o suo delegato, acquisita la dichiarazione di cui all’allegato B1 o B2 o B3 o B4, valuterà le misure di *safety* da assumere.

Naturalmente qualora l’organizzatore coincidesse con la figura del Sindaco, il medesimo o suo delegato provvederà direttamente alla compilazione dell’allegato B1 o B2 o B3 o B4 a seconda dei casi.

Il Sindaco, sulla scorta della valutazione compiuta dagli organizzatori e delle eventuali esperienze pregresse, definisce le misure da approntarsi supportato, in funzione collaborativa, dai referenti delle Forze dell’ordine presenti *in loco*. Acquisirà inoltre, ove previsto, il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nel caso, poi, si prospettino condizioni particolarmente critiche non risolvibili a livello locale ma che, al contrario, richiedano un *quid pluris* in termini di misure precauzionali, il Sindaco o il Presidente della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come il Questore nei casi di pubbliche manifestazioni di cui all’art. 18 del TULPS, potranno formalmente richiedere al Prefetto di sottoporre la questione al vaglio del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza. La richiesta, da inoltrare almeno 15 giorni prima della data dell’evento, dovrà contenere tutti gli elementi indicati nella documentazione allegata.

2. DOCUMENTAZIONE TECNICA

L'organizzatore deve produrre la documentazione indicata in calce all'allegato B (B1 o B2 o B3 o B4) *almeno 20 giorni prima della data* dell'evento/manifestazione.

3. RELAZIONE TECNICA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA SICUREZZA CONTENENTE LE PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

La relazione tecnica del modello organizzativo per la sicurezza deve contenere le seguenti informazioni:

1. *descrizione dell'evento/manifestazione;*
2. *descrizione dei luoghi dove si svolge l'evento/manifestazione;*
3. *calcolo del massimo affollamento di partecipanti previsto;*
4. *caratteristiche dei partecipanti e loro distribuzione sull'area dell'evento/manifestazione;*
5. *dimensionamento dei varchi di esodo e loro caratteristiche;*
6. *descrizione dei servizi di logistica, dei servizi tecnici di supporto e degli impianti tecnologici (presenza di impianti audiovisivi dedicati, servizi igienici dedicati, presenza di gruppi elettrogeni, palchi, stand, transenne, new jersey, impianti elettrici, autonegozi, etc);*
7. *modello organizzativo di controllo e gestione dell'emergenza;*
8. *procedure di emergenza.*

3.1 Descrizione dell'evento/manifestazione

L'organizzatore deve descrivere la tipologia di manifestazione, le finalità, le attività previste, le date, gli orari, gli eventuali aspetti commerciali legati alla somministrazione di cibi e bevande, nonché gli eventuali spari di fuochi pirotecnici.

3.2 Descrizione dei luoghi dove si svolge l'evento

L'organizzatore deve dare una sintetica ed esaustiva descrizione delle caratteristiche dei luoghi e degli spazi destinati allo svolgimento dell'evento/manifestazione. In particolare, oltre ad indicare le dimensioni in metri quadri (mq) della superficie, deve descrivere la tipologia di pavimentazione, nonché la viabilità di pertinenza. Per quest'ultimo aspetto è rilevante valutare la possibilità di accesso dei mezzi di soccorso, nonché l'individuazione di idonee aree di sosta di tali mezzi, possibilmente ai margini dell'evento/manifestazione.

Indicativamente si riportano di seguito i valori dimensionali per l'accessibilità dei mezzi di soccorso estratti dalle regole tecniche in vigore in materia di prevenzione incendi:

- larghezza: 3.50 m. altezza libera: 4.00 m.;
- raggio di volta: 13 m.;
- pendenza: non superiore al 10%;
- resistenza al carico: almeno 20 tonnellate (8 sull'asse anteriore e 12 sull'asse posteriore).

3.3 Calcolo del massimo affollamento di partecipanti

La densità di affollamento per manifestazioni/eventi all'aperto *deve essere sempre inferiore a 2 persone/mq.*

L'affollamento massimo non potrà superare il dato ottenuto moltiplicando la superficie netta utile destinata ai partecipanti per il fattore moltiplicativo 2 persone/mq.

La superficie netta utile occupabile dai partecipanti è la somma di tutte le superfici delle strade occupate o delle piazze.

Il valore di affollamento previsto può essere minore dell'affollamento massimo se determinato anche attraverso valutazioni statistiche di dati raccolti da edizioni precedenti.

Di seguito si riporta un esempio di calcolo dell'affollamento massimo ammissibile di una manifestazione che si svolge all'aperto lungo le pubbliche vie di un centro urbano.

Esempio di calcolo dell'affollamento massimo ammissibile di una manifestazione che si svolge all'aperto

- superficie netta utile: 10.000 mq.;
- fattore moltiplicativo massimo: 2;
- moltiplicando fra loro tali valori, si ottiene che il massimo affollamento consentito per quell'evento/manifestazione è pari a 20.000 persone.

3.4 Caratteristiche dei partecipanti e loro distribuzione

Con riferimento alle variabili contenute all'interno della scheda di valutazione del livello di rischio (**allegato A**), l'organizzatore deve descrivere le modalità di distribuzione dei partecipanti sulle aree destinate all'evento/manifestazione e segnalare se i partecipanti saranno:

1. *itineranti,*
2. *statici distribuiti in piedi,*
3. *statici con posti a sedere.*

3.4.1 Partecipanti itineranti

Qualora si tratti di manifestazioni "dinamiche" caratterizzate da persone "itineranti", i percorsi individuati devono avere caratteristiche tali da consentire la deambulazione dei partecipanti in condizioni di sicurezza.

3.4.2 Posti in piedi con settori

Se è prevista una distribuzione in settori, è necessario riportare le caratteristiche dimensionali di tali settori.

E' opportuno che i settori abbiano una superficie al massimo di 1.000 mq ciascuno, idonei ad ospitare non più di 2.000 persone.

Tra un settore e l'altro deve essere presente un corridoio percorribile dai mezzi di

soccorso, di larghezza non inferiore a 4,8 m.

La suddivisione in settori nell'area spettatori deve essere realizzata senza l'utilizzo di barriere mobili (transenne metalliche).

Infatti, le barriere mobili, se da un lato limitano il movimento incontrollato delle masse, spesso causa d'incidenti, dall'altro costituiscono ulteriore vincolo in un contesto che potrebbe essere già fortemente condizionato, in caso di spazi all'aperto quali vie o piazze, da fabbricati, recinzioni ed altro. Inoltre, tale tipologia di separazione mobile non garantisce alcuna resistenza alla spinta, tanto che essa stessa, a seguito del suo ribaltamento, è causa di caduta di persone in preda al panico e del loro conseguente calpestamento, soprattutto quando si è in una fase di movimento turbolento.

In alternativa ad una separazione fisica con transenne i settori di spettatori potranno essere definiti mediante la creazione di spazi sottoposti a divieto di stazionamento e movimento, delimitati con elementi che non costituiscano ostacolo in caso d'emergenza e occupati esclusivamente da personale addetto all'accoglienza, all'indirizzamento e alla osservazione degli spettatori (modello *stewards* utilizzati negli impianti sportivi). Tali spazi potranno essere inoltre utilizzati dai soccorritori per penetrare nell'area riservata agli spettatori, altrimenti difficilmente raggiungibile.

Qualora l'area dell'evento sia completamente libera da elementi (strutture, edifici, limiti dati dalla conformazione del terreno) che ne definiscono gli ambiti, gli spazi dedicati alla penetrazione dell'area occupata dal pubblico, ad uso dei soccorritori, potranno essere determinati da transenne di tipo "antipanico" che per modalità di posa in opera, conformazione e consistenza assicurano adeguata resistenza alla spinta del pubblico, fornendo garanzie contro il ribaltamento.

La possibilità di costituire con transenne antipanico più direttrici di penetrazione, possibilmente ortogonali tra loro, posizionate trasversalmente e/o longitudinalmente rispetto alla conformazione dell'area, andrebbe di fatto a costituire, inoltre, la suddivisione dell'area spettatori in settori.

Si evidenzia che tale soluzione può ritenersi applicabile sempreché i singoli settori di spettatori presentino pianta completamente aperta lungo i lati esterni per assicurare un allontanamento omogeneo e lineare del pubblico anche in caso di emergenza.

L'esigenza di dover comunque delimitare l'intera area interessata dall'evento per esigenze non solo di *safety*, ma anche di *security*, può essere superata anche con la realizzazione di "spazi calmi" di idonea superficie, da ricavare lungo il perimetro della zona occupata dal pubblico, ovvero annettendo la viabilità adiacente, in caso di eventi in piazze o pubblica via, da poter utilizzare sia come aree di decantazione dei flussi che per esigenze di ordine pubblico. L'ampliamento della zona interessata dalla manifestazione oltre quello che è lo spazio dello spettacolo permette altresì di evitare le movimentazioni in esodo su direttrici obbligate vincolate dalla posizione dei varchi sulle recinzioni poste a ridosso dell'area dell'evento che, se presenti, costituirebbero una criticità per la fase di allontanamento del pubblico in situazioni d'emergenza.

3.4.3 Posti a sedere

Se prevista una distribuzione con posti a sedere, essi devono essere conformi alle disposizioni delle competenti commissioni di vigilanza di pubblico spettacolo, ed in particolare devono essere distribuiti in settori con non più di 160 posti, con un massimo di 10 file e di 16 posti per fila.

Quando la distanza tra gli schienali delle file è di almeno 1,1 m, i posti a sedere possono essere distribuiti in settori di 300 posti, con un massimo di 15 file e di 20 posti per fila.

I settori devono essere separati l'uno dall'altro mediante passaggi longitudinali e trasversali di larghezza non inferiore a 1,2 m.

Tra i posti a sedere e il perimetro dei settori deve essere lasciato un passaggio di larghezza non inferiore a 1,2 m.

3.5 Dimensionamento dei varchi di esodo e loro caratteristiche

Al fine di garantire un corretto e sicuro esodo dei partecipanti sia in condizioni ordinarie sia in emergenza è necessario che l'organizzatore individui le vie di esodo che portano ai varchi di esodo.

Il numero e la larghezza dei varchi di esodo deve essere rapportata alla capienza prevista.

In analogia a quanto disposto dai decreti sulle manifestazioni di pubblico spettacolo all'aperto, la larghezza totale dei varchi di esodo deve essere calcolata tenendo conto che varchi di ampiezza pari ad 1,2 m consentono il deflusso di un massimo di 500 persone.

Se per una manifestazione è previsto un affollamento pari a 20.000 persone, è necessario un numero di varchi di esodo di larghezza minima di 1,2 m pari a:

$$20.000 : 500 = 40 \text{ varchi}$$

per una larghezza complessiva pari a:

$$40 \times 1,2 = 48 \text{ m.}$$

Per manifestazioni che si svolgono all'interno di centri abitati le pubbliche vie limitrofe all'area destinata all'evento costituiscono varchi di esodo.

Esempio di calcolo della larghezza dei varchi di esodo di una manifestazione che si svolge in un centro abitato

LUOGO	LARGHEZZA IN METRI
Via Gramsci	10,00
Via Sant'Agostino	9,00
Via Cairoli	3,50
Via Magenta	3,40
Vico dell'Oro	1,90
Via Venezia	2,50
Vico dell'Olmo	2,90
Via Milite Ignoto	24,50
Via Montebello	5,80
Via San Francesco	8,40
	71,90

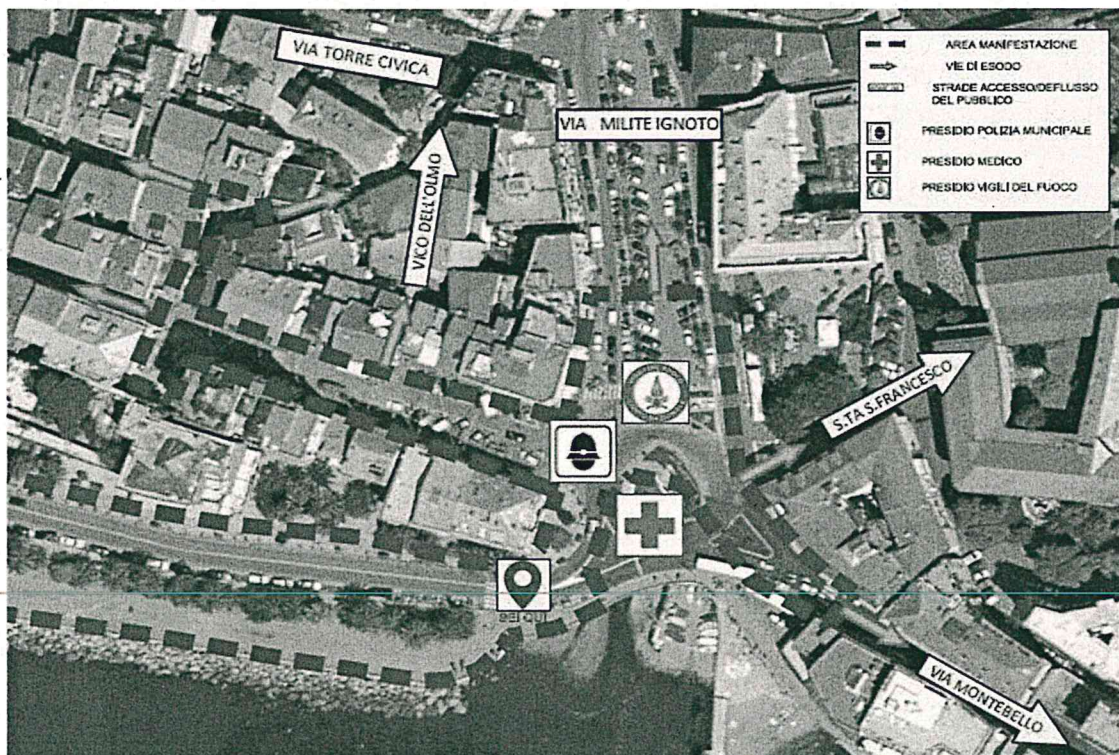
Dalla larghezza totale di 71,90 m potranno defluire al massimo 29.958 persone, che rappresenta il massimo affollamento consentito.

individuati e segnalati con apposita cartellonistica.

Le vie di esodo (percorsi e varchi) devono essere indicate su apposite planimetrie e comunicate preventivamente al pubblico anche con mezzi di diffusione sonora.

I varchi di esodo devono essere possibilmente separati dai varchi di accesso.

Di seguito un esempio di planimetria con l'individuazione e la segnalazione dei varchi di esodo per una manifestazione che si svolge in un centro urbano.



3.6 Descrizione dei servizi di logistica, servizi tecnici di supporto e impianti tecnologici

Le manifestazioni pubbliche in genere necessitano dell'ausilio di servizi di logistica di supporto, nonché dell'impiego di impianti tecnologici quali impianti elettrici, gruppi elettrogeni, palchi e torri *layer*.

Sono, altresì, spesso presenti *stand* con apparecchiature per la preparazione di pasti. Tali servizi devono essere organizzati in spazi con caratteristiche che garantiscano un soddisfacente grado di sicurezza.

L'organizzatore deve indicare la presenza di servizi igienici dedicati, nonché il numero degli stessi e il loro posizionamento, che non deve in alcun modo intralciare le vie di esodo.

Deve inoltre individuare, se necessario, aree di ristoro per i partecipanti (es. distribuzione di acqua).

Gli spazi ove insistono tali strutture devono essere delimitati, inaccessibili (relativamente a torri *layer* e gruppi elettrogeni), opportunamente sorvegliati e, se del caso, (es. gruppi elettrogeni) opportunamente distanziati dalle aree destinate ai

partecipanti (distanza di sicurezza di non meno di 3 m). Inoltre dovranno essere protetti contro un eventuale incendio con mezzi di estinzione portatili, quali estintori di idonea classe antincendio.

Gli impianti elettrici, le apparecchiature elettroniche e i gruppi elettrogeni devono essere conformi alla normativa vigente ed essere dotati di certificazione di conformità.

Particolare attenzione deve essere posta alle dorsali di distribuzione dell'energia elettrica. Qualora ci sia la necessità di passaggio di cavi elettrici nelle aree destinate ai partecipanti o nei corridoi carrabili, essi devono essere installati in apposite canaline di protezione dal calpestio che non costituiscano inciampo per le persone.

Le eventuali apparecchiature per la preparazione di cibi utilizzando gas infiammabili devono essere conformi alla vigente normativa e dotate anch'esse di certificazione di conformità.

Relativamente alla valutazione del rischio connesso alla presenza degli autonegozi e in genere per manifestazioni con presenza di mercati su aree pubbliche, si rimanda alla circolare prot. n. 3794 del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

Infine l'organizzatore deve relazionare in merito alla presenza e al posizionamento di eventuali barriere antintrusione a protezione da attentati terroristici, secondo le disposizioni della competente autorità di Pubblica Sicurezza.

3.7 Modello organizzativo di controllo e gestione dell'emergenza

Di fronte alla previsione ovvero al manifestarsi e all'evolversi di un evento che possa costituire elemento di pericolosità per i partecipanti, al fine di ridurre al minimo i tempi necessari per la valutazione della situazione e quindi per l'intervento, è necessario disporre, in tempo reale, delle informazioni relative alle caratteristiche del fenomeno e alla capacità del sistema locale di fronteggiare l'emergenza.

Inoltre, per assicurare l'impiego razionale e coordinato delle risorse che concorrono alla gestione delle emergenze è necessario che si attui un efficace scambio di informazioni, garantendo un rapido flusso delle stesse.

Per tale scopo l'organizzatore deve provvedere a individuare ogni utile risorsa da mettere a sistema al fine di realizzare una struttura atta a gestire la sicurezza durante l'evento/manifestazione.

Per conseguire tali obiettivi l'organizzatore può far riferimento ai modelli organizzativi di gestione delle emergenze già utilizzati per i luoghi di lavoro (piani di emergenza interni ex d.lgs. n. 81/08) o per manifestazioni di particolare rilevanza e ai modelli di protezione civile, non escludendo la possibilità di coordinare tali attività anche attraverso l'istituzione dei Centri Operativi Comunali (C.O.C.).

Il modello di controllo e gestione dell'emergenza deve essere strutturato con l'indicazione di tutti i soggetti preposti a garantire la sicurezza.

Deve essere prevista la presenza di:

- a) un idoneo sistema di regolazione e monitoraggio degli accessi per evitare situazioni di sovraffollamento. Tale condizione può essere garantita anche mediante sistemi di rilevazione numerica progressiva ai varchi di ingresso (conta persona o presidio con

- servizio di *stewarding* o con personale volontario adeguatamente formato o esperto ed informato delle misure di *security* e *safety* adottate);
- b) un'adeguata componente sanitaria con individuazione di punti di primo intervento, fissi o mobili;
 - ~~c) un presidio antincendio garantito da personale appositamente formato. Qualora la manifestazione si svolga in luogo all'aperto, pubblico o aperto al pubblico, ove occasionalmente si svolgono spettacoli o trattenimenti con un afflusso superiore a 10.000 persone, l'organizzatore è tenuto a richiedere un servizio di vigilanza antincendio al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, come previsto dal D.M. n. 261 del 22/02/1996);~~
 - d) un servizio di operatori appositamente formati o con riconosciuta esperienza con compiti di accoglienza, instradamento, regolamentazione dei flussi anche in caso di evacuazione, osservazione e assistenza dei partecipanti;
 - e) un impianto di diffusione sonora e/o visiva per preventivi e ripetuti avvisi ed indicazioni ai partecipanti da parte dell'organizzatore o delle autorità relativamente alle vie di esodo e ai comportamenti da tenere in caso di eventuali criticità. E' opportuno che tali comunicazioni siano gestite da idoneo personale scelto dall'organizzatore;
 - f) spazi destinati allo stazionamento di mezzi di soccorso (ambulanze, Forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Protezione Civile).

I contenuti minimi del piano di emergenza sono:

- a) l'individuazione, da parte dell'organizzatore, di un soggetto responsabile della sicurezza dell'evento/manifestazione;
- b) le caratteristiche dei luoghi, con particolare riferimento alle vie di esodo;
- c) il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- d) il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano, nonché all'assistenza per l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
- e) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alle misure di *safety* e *security* adottate;
- f) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
- g) l'elenco di tutti i divieti e limitazioni disposte da parte delle autorità o dall'organizzatore al fine di garantire un sicuro svolgimento dell'evento/manifestazione;
- h) la procedura di emergenza e di evacuazione;
- i) le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili;
- j) la procedura per la chiamata al numero unico per le emergenze NUE 112;
- k) il numero e l'ubicazione delle attrezzature e degli impianti di estinzione e controllo incendio;
- l) le planimetrie indicanti i percorsi di esodo nonché i varchi di esodo;
- m) le planimetrie indicanti le postazioni di assistenza ai partecipanti (118, Vigili del Fuoco, protezione civile, volontari).

Il piano deve altresì prevedere l'eventuale presenza di persone disabili, di anziani, di donne in stato di gravidanza, di bambini e di persone con arti fratturati, oltre ad ogni altro

tipo di disabilità. Deve essere prevista un'adeguata assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle e a quelle con mobilità limitata, in particolar modo nelle delicate fasi di evacuazione.

Le indicazioni relative ai comportamenti da adottare da parte dei fruitori, sia nella normale attività di partecipazione che nell'eventualità di situazioni emergenziali, devono essere divulgate al pubblico attraverso un impianto di diffusione sonora da persona competente incaricata dall'organizzatore.

Le indicazioni inerenti la posizione dell'individuo rispetto all'area interessata dalla manifestazione pubblica (sul genere delle piantine affisse alle porte degli alberghi) devono essere posizionate nei punti salienti individuati dall'organizzatore (ad esempio in prossimità delle vie di esodo) e collocate a distanza opportuna in funzione delle dimensioni dello spazio interessato dall'evento.

Le stesse devono essere visibili anche a distanza; si consiglia cartellonistica di dimensione non inferiore al formato A3, da aumentare in funzione delle dimensioni dell'area e della distanza delle vie di esodo. In alternativa possono essere rappresentate su apposite *brochures* da distribuire ai partecipanti.

Di seguito è presentata scheda riassuntiva delle procedure da attivare per gestire un'emergenza che si verificasse durante una manifestazione.

Qualora la manifestazione preveda un affollamento massimo inferiore a 200 persone è possibile adottare un piano di emergenza speditivo i cui contenuti minimi sono:

- a) l'individuazione, da parte dell'organizzatore, di un soggetto responsabile della sicurezza dell'evento/manifestazione;
- b) individuazione delle vie di esodo;
- c) procedura per la chiamata al numero unico per le emergenze NUE 112;
- d) la procedura di emergenza e di evacuazione;
- e) le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

Esempio di procedura per la gestione dell'emergenza

Il responsabile della sicurezza è il Sig. _____

MISURE PREVENTIVE

- a) diffondere attraverso impianto audio avvisi al pubblico con le istruzioni da seguire in caso d'emergenza e l'indicazione dei varchi di esodo;
- b) vigilare sul rispetto dei divieti imposti dalle ordinanze e dalle seguenti disposizioni:
 - non gettare nei cestini mozziconi di sigarette, materiali infiammabili, ecc.;
 - non detenere materiale infiammabile in grande quantità;
 - non ostruire anche temporaneamente le vie di fuga;
- c) chiunque rilevi una disfunzione, un guasto, un principio d'incendio, un fatto anomalo che possa far presumere una situazione di imminente pericolo, deve immediatamente avvertire il responsabile per la sicurezza e, se necessario, il centralino del numero unico per le emergenze 112;

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA

Il responsabile della sicurezza deve:

- a) intervenire sull'emergenza, valutandone la portata e i possibili sviluppi;
- b) se necessario, interrompere l'evento/manifestazione;
- c) se possibile, mettere in opera azioni di contrasto;
- d) se necessario, chiamare gli operatori dell'emergenza (vigili del fuoco, soccorso sanitario, polizia, ecc.) attraverso il NUE112;
- e) attendere l'arrivo dei soccorritori riferendo loro la situazione e fornendo tutte le informazioni (impiantistiche e strutturali) per un corretto ed efficace intervento degli stessi;
- f) valutata la situazione emergenziale, l'organizzatore o il responsabile per la sicurezza o chi da lui incaricato, se necessario, dà l'ordine di evacuazione;
- g) In caso di evacuazione deve essere diramato il seguente messaggio:
"Non domandare il motivo, allontanarsi con calma e seguire le disposizioni del personale, evitare di correre, spingersi e urlare".
- h) al termine delle operazioni, dichiarare la cessata emergenza.

MISURE DA ADOTTARE IN CASO DI EVACUAZIONE

Il personale addetto all'emergenza in caso di ordine di evacuazione:

- a) percorre le zone assegnate e annuncia l'ordine " Ordine di evacuazione : allontanarsi con calma utilizzando i varchi segnalati";
- b) gestisce il deflusso ordinato delle persone verso l'esterno;
- c) tranquillizza le persone coinvolte in modo da evitare per quanto possibile il generarsi di situazioni di panico;
- d) accompagna o incarica di accompagnare i disabili motori o visivi o comunque non in grado di muoversi autonomamente.